

COMUNE DI POVIGLIO

STATUTO

- Approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 57 del 10.10.1991 e n. 8 del 2.3.1992.
- Modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 9 del 16.2.1995 e n. 31 del 27.3.1995.
- Modificato con delibera consiliare n. 26 del 28.5.1998.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 ENTE DI AUTOGOVERNO

Il Comune di Poviglio è ente autonomo locale che rappresenta e cura gli interessi, salvaguarda i diritti della propria comunità nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione e secondo le leggi regionali e statali e le funzioni stabilite dalla Regione e dallo Stato.

2. Il Comune ha potestà normativa che esercita con i poteri, gli istituti e le finalità del presente Statuto.

ART. 2 AUTONOMIA STATUTARIA

Il Comune adotta il proprio Statuto nell'ambito delle autonomie riconosciute dalla Legge e nel rispetto dei principi della stessa fissati.

2. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazioni e di revisione dello Statuto. Determina altresì la sua efficacia normativa.

ART. 3 AUTONOMIA FINANZIARIA

Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

ART. 4 POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Il Comune ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e quello di partecipazione determinano regime dei pareri e forme di consultazione popolare per l'esercizio della potestà regolamentare.

ART. 5 FUNZIONI

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

ART. 6 COMPITI PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

Il Comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.

ART. 7 FUNZIONI PROPRIE

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed uso del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune nell'esercizio delle proprie funzioni persegue gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, in particolare coordinando la propria attività con la Regione Emilia Romagna, con la Provincia ed i Comuni al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie.

A tal fine opera per:

salvaguardare e consolidare i valori di libertà, della democrazia, della solidarietà delle famiglie ed i patrimoni della popolazione;

promuovere la cultura della pace mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione, di informazione;

e) garantire, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini e dei residenti nel rispetto dell'età dei singoli, delle razze, delle etnie, delle idee politiche e religiose di ognuno;

tutelare e sviluppare le risorse ambientali e naturali del territorio al fine di garantire una miglior qualità della vita;

promuovere e incentivare le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia del Comune, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali;

assicurare nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; anche attraverso l'istituzione di una Commissione Consiliare che si occupi dei principi delle pari opportunità;

sviluppare e consolidare un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della salute psico-fisica in collaborazione con le strutture sanitarie deputate in tal fine, coi privati e le associazioni di volontariato;

h) realizzare, in collaborazione con Stato, Regione e Provincia le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura;

i) favorire l'aggregazione sociale fra i cittadini e sostenere l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale ;

1) valorizzare, incrementare e tutelare il patrimonio artistico e storico locale, in particolare: le aree di particolare interesse archeologico - paesaggistico - ambientale;

m) consolidare il principio della collaborazione con gli Enti Locali partecipando, nei modi e nei limiti consentiti, dall'ordinamento statale, a forme

di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni nonché analoghe istituzioni di altri Stati.

ART. 8 FINALITA' PROGRAMMATICHE

Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni, coordina la propria azione politico-amministrativa a quella dei vari livelli di governo presenti sul territorio nelle materie d'interesse comune, al fine di armonizzare e uniformare, nel rispetto delle singole autonomie, l'intervento della Pubblica Amministrazione.

Pone a fondamento delle proprie scelte e della propria attività amministrativa, regolamentare e di programmazione, il rapporto di consultazione e di partecipazione coi cittadini, con le formazioni sociali, con le associazioni, con gli enti rappresentativi degli interessi locali.

Persegue l'efficiente, l'efficacia e la trasparenza amministrativa e funzionale del Comune come Ente pubblico al servizio della comunità locale.

Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione.

Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come presupposto per una effettiva partecipazione.

ART. 9 TERRITORIO DEL COMUNE

1. Il Comune di Poviglio, ente locale autonomo, rappresenta la comunità Povigliese; l'ambito territoriale del Comune di Poviglio comprende il territorio di Poviglio centro, le frazioni e le località di S.Sisto, Casalpò, Godezza, Fodico, Molinara, S.Anna, La Noce ed Enzola; confina a nord con i Comuni di Brescello, Fioretto, Gualtieri; a est con Gualtieri e Castelnovo Sotto; a sud con Castelnovo Sotto e Gattatico; a ovest con il Comune di Gattatico e Brescello.

2. Capoluogo del Comune è l'abitato di Poviglio in cui si trova la sede comunale.

La sede comunale è stabilita in Poviglio centro, via Verdi 1, è l'edificio ove sono collocati gli uffici comunali, ove siede il Sindaco e ove si riuniscono la Giunta e il Consiglio Comunale.

La Giunta e il Consiglio in casi del tutto eccezionali potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

La circoscrizione territoriale del Comune, può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima al riguardo la propria volontà mediante referendum o altre forme di consultazione.

ART. 10 ALBO PRETORIO

I. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti avvalendosi del messo comunale e su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 11

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

ART. 12 - ORGANI

4. Sono organi del Comune: Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
5. Ai sensi della L. 10.4.1991 n. 125, il Comune incentiva le pari opportunità tra uomo e donna promuovendo la presenza di entrambi i sessi all'interno degli organi collegiali e di quelli degli enti, aziende e istituzioni dipendenti; per le finalità esposte nella Giunta Comunale nessuno dei due sessi di norma, può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3, salvo eventuali deroghe da motivare opportunatamente.
Con regolamento saranno disciplinate le forme e i termini per la realizzazione delle azioni positive volte a rimuovere quegli ostacoli che impediscono le pari opportunità fra i sessi.
1. Sono organi burocratici del Comune il Segretario Comunale, il Direttore Generale ed i Responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 13 RIPARTO COMPETENZE

1. L'attribuzione delle competenze agli organi dell'Ente, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto della legge, dalle disposizioni del presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale individua attraverso regolamenti i provvedimenti per mezzo dei quali si esercita l'attività di indirizzo e di controllo di competenza degli organi elettivi. Sono fatte salve le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dal presente Statuto nonché dalle leggi speciali.
3. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
4. Le competenze degli assessori sono loro attribuite per conferimento a mezzo delega da parte del Sindaco e comunicate al Consiglio Comunale
5. Il riparto delle competenze attribuite agli organi burocratici é disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell'Ente

ART. 14 TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA'

3. Spetta al Sindaco anche su segnalazione di altri organi comunali, intraprendere ogni azione nei riguardi di soggetti pubblici o privati che abbiano prodotto violazioni di interessi espressi dalla comunità.
4. Spetta altresì al Sindaco promuovere ogni iniziativa, anche giurisdizionale e per la difesa degli interessi dell'Ente e per la resistenza in giudizio.

ART. 15 GIUSTO PROCEDIMENTO

1. Tutti i provvedimenti appartenenti alla competenza residuale generale della Giunta e del Consiglio Comunale devono rispettare il giusto procedimento così come definito dal comma successivo.
2. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico e contabili previsti per legge.

ART. 16 DELEGHE

3. Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo Statuto con carattere di inderogabilità i soggetti titolari di competenze proprie possono esercitarle conferendo in via generale o speciale la delega, con l'esclusione di funzioni che comportano l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
4. Il conferimento della delega comporta fino alla sua revoca il trasferimento della competenza.
5. Il delegante conserva la potestà di indirizzo e di controllo su l'esercizio della competenza da parte del delegato.
6. Non è consentita la delega fra organi elettivi e organo burocratico.
7. Tra organi elettivi è ammessa delega esclusivamente da parte del Sindaco agli Assessori.

ART. 17 ATTIVITA' CONSULTIVA E DI CONTROLLO

2. L'attività consultiva attribuita, in via permanente o temporanea al Segretario Comunale e ai Responsabili di settore e di servizio, ha funzione strumentale rispetto all'attività di amministrazione attiva e va esercitata per favorire e migliorare i processi decisionali.
3. L'emanazione di pareri obbligatori non può comportare l'attribuzione della responsabilità dell'atto ad un altro soggetto.

ART. 18 REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETANZA

1. I conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, sorti tra Responsabili degli uffici e dei servizi, sono decisi con provvedimento del Direttore Generale, qualora venga nominato, dal Segretario Comunale, se conferite a quest'ultimo le relative funzioni di Direttore Generale.

2. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario esso viene risolto dalla Giunta.
3. Spetta al Consiglio Comunale, anche avvalendosi di apposita commissione all'uopo individuata, la risoluzione dei conflitti di competenza tra organi elettivi e quelli, burocratici.
I conflitti di competenza tra Sindaco e Assessori sono risolti dalla Giunta Comunale.
3. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione sentite tutte le parti coinvolte.

ART. 19 ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono stabiliti dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili .

ART. 20 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 5 giorni prima della seduta, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. La prima seduta, procede alla convalida degli eletti, e prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione del documento programmatico.
4. La seduta è pubblica, la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 28 e 29 del presente statuto.

ART. 21 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge: è organo di indirizzo e di controllo politico—amministrativo;

2. Il Consiglio svolge le sue attribuzioni, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai provvedimenti stabiliti nelle leggi, nel presente Statuto e alle norme regolamentari
3. Il Consiglio ha competenze per gli atti fondamentali del Comune nei limiti determinati dalla legge;
4. La legge determina i casi in cui in via di urgenza altri organi del Comune possano adottare deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio
5. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori dei Conti. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo i principi di trasparenza e comprovata competenza professionale;
6. Il Consiglio Comunale esercita il potere di inchiesta a mezzo di commissioni appositamente costituite.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco ;
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie;
3. Il consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per la approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
4. Le sedute straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune;
1. Le sedute straordinarie devono avere luogo entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma ;

ART. 23

ORDINE DEL GIORNO

1. . L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco secondo le norme del regolamento.

ART. 24

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere scritti e devono essere consegnati al domicilio dei Consiglieri a mezzo del messo comunale;
2. La consegna dell'avviso dovrà essere effettuata almeno 6 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza per 1e sessioni ordinarie, almeno 3 giorni prima qualora trattasi di sessioni straordinarie e, in caso di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta dovrà avvenire almeno 24 ore prima; in

questo ultimo caso la deliberazione può essere differita al giorno seguente, se lo richianda la maggioranza dei Consiglieri presenti;

3. L'Ordine del giorno del Consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio, almeno il giorno prima dell'adunanza sotto la responsabilità del Segretario Comunale;
1. Per la notificazione dell'ordine del giorno si osservano le disposizioni dell'art.155 del Codice di procedura civile.
- 2.

ART. 25

SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete nei casi previsti dal regolamento.

ART. 26

VOTAZIONI

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto;
3. Nelle votazioni tanto palesi quanto segrete è prevista la nomina di tre scrutatori con il compito di assistere il sindaco nello svolgimento delle votazioni e all'accertamento dei relativi risultati;
4. La minoranza, se è presente, ha diritto di essere rappresentata tra gli scrutatori;

ART. 27

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Il Sindaco è di diritto il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vice sindaco e ove anche questi sia assente o impedito, all'assessore più anziano di età.
3. Il presidente rappresenta l'intero consiglio e ne è l'oratore ufficiale: allo stesso spetta assicurare la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni. Mantiene l'ordine della seduta esercitando, se è il caso, la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

ART. 28

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo i casi per i quali la legge o lo Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Non concorrono a determinare la validità della seduta:

- a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
- b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio.

ART. 29 NUMERO LEGALE PER LE VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

1. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione
 2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti;
 3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
1. Per i casi non previsti si fa riferimento al Regolamento

ART. 30 VERBALIZZAZIONE

Il Segretario del Comune partecipa alla riunione del Consiglio e ne redige il processo verbale, che è firmato dal Sindaco o da chi presiede l'adunanza, dallo stesso Segretario e dal consigliere anziano.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo;

Il regolamento stabilisce:

le modalità di stesura e di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai consiglieri;
le modalità secondo cui il processo può darsi per letto;

ART. 31 COMMISSIONI SPECIALI E TEMPORANEE

Il Consiglio può nominare, commissioni temporanee e speciali incaricate di esperire indagini conoscitive, studi e ricerche per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare e/o generale che comunque interessano l'attività amministrativa del Comune;

Al momento della loro istituzione definisce il consiglio lo specifico oggetto dello studio;

Il regolamento disciplina, il funzionamento e la composizione delle singole

commissioni nel rispetto del criterio proporzionale e di rappresentatività di tutti i gruppi realizzato mediante voto plurimo;

Le commissioni hanno diritto di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro apposto il segreto d'ufficio;

Le Commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco, degli Assessori e dei titolari degli uffici comunali;

Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono;

Alle Commissioni può essere attribuito solo parere consultivo, obbligatorio, non vincolante

ART. 32 SINDACATO ISPETTIVO, POTERI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta di almeno i due quinti dei consiglieri in carica, dai Revisori dei conti o dal Difensore Civico, o a seguito di segnalazioni di grave irregolarità, può essere costituita all'interno del consiglio una speciale commissione incaricata di effettuare accertamenti su fatti, provvedimenti, atti e comportamenti tenuti dai consiglieri o assessori, dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri enti, aziende e istituzioni.

La deliberazione costitutiva della commissione nella quale è garantita la presenza di entrambi i sessi e di tutti i gruppi definisce l'oggetto e l'ambito della inchiesta, il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale.

Nel provvedimento di nomina adottato con voto palese viene designato il presidente.

La commissione, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari allo svolgimento del proprio incarico, può disporre l'audizione di consiglieri e assessori, dei revisori dei conti, del difensore civico, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi, dei dipendenti e dei rappresentanti del comune di enti, aziende e istituzioni.

Fino a quando le risultanze del lavoro non vengono presentate al C.C. i componenti la commissione sono vincolati al segreto, d'ufficio .

Provvedere alla relazione dei verbali un impiegato comunale appositamente incaricato.

La commissione esprimerà nella relazione al C.C. i fatti accertati e risultati delle indagini eseguite.

Il C.C. adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza o esprime alla Giunta Comunale i propri orientamenti in merito agli atti che la stessa dovrà adottare entro un termine stabilito.

Con la presentazione della relazione al C.C. la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

ART. 33 SEDUTE APERTE

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, può essere indetta l'adunanza aperta del Consiglio Comunale nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede comunale;
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi in discussione, nonché professionisti incaricati dal Consiglio o dalla Giunta della redazione di progetti e studi ;
3. In tali particolari adunanze il Presidente garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi agli invitati di cui al comma 2. qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che deve

aver per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione o una petizione, o la nomina di una commissione sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solamente i Consiglieri Comunali con esclusione degli altri presenti. Il regolamento, detterà norme per lo svolgimento di tali sedute.

ART. 34 -ELEZIONI – CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Le norme relative alla elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

ART. 35 I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e opinione.

ART. 36 DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

ART. 37 POTERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento hanno diritto di iniziativa su ogni Questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni ed interpellanze indirizzate al Sindaco o agli assessori, i quali rispondono in forma scritta entro trenta giorni, informando il Consiglio nella prima seduta utile successiva;
2. Hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali notizie, informazioni e copia di atti e documenti in loro possesso senza che possa essere apposto il segreto d'ufficio. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinate con apposito regolamento;
3. Nei casi specificatamente determinati dalla legge sono tenuti i consiglieri comunali al segreto d'ufficio;
4. Per il computo del quorum previsto dall'art. 45 comma 2° e 4° della legge 8.6.90 n.142, così come modificato dall'art.24 della L.25.3.93 n.81, si fa riferimento al numero dei consiglieri assegnati al Comune;

5. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri sono stabilite dalla legge in relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svolte.

ART. 38 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolamentate dall'art. 31 e.
2. 2/bis della L.142/90.

ART. 39 CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere Anziano colui che ha riportato la cifra individuale più alta. Essa si evince dalla graduatoria dei candidati delle singole liste formata dall'Ufficio Elettorale Centrale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali.

ART. 40 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere;
 2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti;
 3. il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco;
 4. Ogni gruppo consiliare deve comunicare al Sindaco il nome del proprio capogruppo nonché comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento del capogruppo.
1. Il Sindaco mantiene i rapporti con i gruppi consiliari e assicura agli stessi gli strumenti necessari all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41 CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I capigruppo consiliari si costituiscono in conferenza permanente con lo scopo di assolvere i compiti e le funzioni concernenti le adunanze del Consiglio Comunale e per trattare particolari aspetti afferenti la vita amministrativa del Comune;

Della conferenza permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i capigruppo;

1. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento della conferenza sono stabilite dal Regolamento;

2. La conferenza è presieduta dal Sindaco il quale la convoca di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno uno dei capigruppo.

ART. 42 REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative alla organizzazione e al funzionamento delle attività comunali contenute nei regolamenti, sono deliberate, a maggioranza qualificata, in prima istanza, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Nel caso siffatto quorum non venga raggiunto i regolamenti si intendono approvati qualora in una ulteriore seduta consiliare si raggiunga la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO II GIUNTA MUNICIPALE

ART. 43 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da 4 assessori, di cui uno assume le funzioni di vice-sindaco su nomina del Sindaco; a vice-sindaco non può essere nominato un assessore non facente parte del Consiglio;
2. Il vice- sindaco oltre ad esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del Sindaco.
In caso di assenza o di impedimento del Vice-Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco gli assessori secondo l'ordine di anzianità data dall'età;
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco subito dopo la sua elezione con proprio provvedimento che contiene la delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relative alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnate, rimanendo di competenza del Sindaco la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
4. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga egli opportuno per motivi di coordinamento e migliore funzionalità;
5. Le deleghe e le eventuali modificazioni devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio;
6. Possono essere nominati assessori due cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e che non siano stati candidati all'elezione del Consiglio in carica senza risultare eletti.

ART. 44 INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica dei componenti della Giunta, comunale sono stabilite dalla legge;

2. Oltre i casi di incompatibilità previsti al comma precedente non possono essere nominati nella Giunta comunale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, i coniugi e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 45 DURATA IN CARICA – SURROGAZIONI

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica fino all'insediamento dei successori;
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva e comunque nei termini stabiliti dal successivo 2° comma dell'art.46 del presente Statuto, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica a qualunque titolo.

3. Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco ne assume direttamente le funzioni o incarica di esse altro assessore.

ART. 46 NOZIONE DI SFIDUCIA

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Comunale;
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi ;
3. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati.
5. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione: Essa è notificata in via giudiziale agli interessati;
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, il Prefetto provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco;
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione e alla votazione;
9. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.

ART. 47

DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI

Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale. Qualora le dimissioni siano presentate alla adunanza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, il termine suddetto decorre dal giorno della seduta stessa;

Il -Sindaco nella prima seduta utile, comunica al Consiglio Comunale la nomina del nuovo assessore e che comunque deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione delle dimissioni;

Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili dalla loro presentazione.

ART. 48

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco o di assessore avviene per le seguenti cause:

a - accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere;

b - accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco;

c - negli altri casi previsti dalla legge;

L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza da assessore è comunicata al Consiglio Comunale dopo il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato sulla proposta di decadenza.

La pronuncia della decadenza dalla carica del Sindaco comporta il rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 49

REVOCA DELL'ASSESSORE

1. L'Assessore é revocato dall'ufficio con provvedimento scritto del Sindaco.

ART. 50

ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

Ha competenza di amministrazione in riferimento a tutte le attività che la legge non riserva espressamente al Consiglio al Sindaco, al Segretario Comunale e al Direttore Generale e che non rientrano nelle competenze che la Legge o lo Statuto affida ai Responsabili dei servizi e degli uffici, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività;

Ad essa spettano tutti gli atti esecutivi delle opzioni di fondo operate dal Consiglio nella sua attività di indirizzo, di contenuto generale e ad alta discrezionalità amministrativa ;

La Giunta, attuando gli indirizzi del Consiglio fornisce le indicazioni e le direttive necessarie e strumentali atte alla attuazione degli indirizzi stessi ed esercita

nel contempo nei confronti del Consiglio attività propositiva e di impulso, elaborando proposte da sottoporre all'esame del Consiglio

ABROGATO

6. ABROGATO

La Legge e lo Statuto determinano i casi in cui le delibere della Giunta sono comunicate ai Capi Gruppo Consiliari

ART. 51 ORGANIZZAZIONE DELLE GIUNTA

1. Gli assessori sono preposti ai vari servizi dell'attività comunale;
2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco subito dopo la sua elezione con proprio provvedimento che contiene la delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnate, rimanendo di competenza del Sindaco la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

Con la stessa modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di garantire la propria sostituzione in caso di assenza o di impedimento. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età;

Le attribuzioni e le funzioni di cui ai precedenti commi possono essere dal Sindaco modificate ogni qual volta lo ritenga egli opportuno per motivi di coordinamento e migliore funzionalità;

L'assessore, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, cerca il raggiungimento degli obiettivi determinati nella dichiarazione di indirizzi. Per raggiungere tale scopo si rapporta con i Responsabili degli uffici e dei servizi, nei confronti dei quali esercita poteri di indirizzo, impulso e controllo, in modo da assicurare un'ordinata e corretta gestione anche mediante individuazione di procedimenti e degli atti necessari- Formula per il tramite dei competenti uffici proposte di deliberazione da sottoporre agli organi collegiali.

ART. 52 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA – ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale è presieduta dal sindaco che provvede a convocarla fissandone l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun assessore;

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco altrimenti all'assessore più anziano di età;

La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri che la compongono ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

Gli assessori che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti, prevale il voto del Sindaco o chi per lui presiede l'adunanza;

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto;

Le sedute della Giunta non sono pubbliche;

Alle sedute possono essere invitati i funzionari Comunali perché effettuino relazioni o forniscano informazioni.

Possono essere invitati consulenti o professionisti incaricati di progettazioni o studi per fornire illustrazioni o chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e le relazioni e risposto ad eventuali quesiti i predetti funzionari o consulenti escono dalla sala;

9. Alle sedute di Giunta possono partecipare, se invitati e senza diritto di voto, i revisori dei conto quando si discute di argomenti inerenti alle loro funzioni;

10. Nella discussione degli affari non necessariamente occorre seguire l'ordine di iscrizione di essi all'ordine del giorno;

11. Il Segretario Comunale e il Vicesegretario partecipano alle riunioni della Giunta: il Segretario Comunale redige il verbale dell'adunanza che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso;

12. I verbali devono contenere l'indicazione che la Giunta assume i poteri del Consiglio ed i motivi d'urgenza della deliberazione nel caso di cui all'art.32 comma 3° della L. 142/90;

13. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori che la compongono.

CAPO III IL SINDACO

ART. 53 FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione e del governo locale, in tale veste esercita funzioni di ufficiale di governo. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegata al Comune. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
2. Il Sindaco mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

ART. 54

COMPETENZE

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune :

- ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta ;

ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;

coordina e stimola l'attività dei singoli assessori;

può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta;

concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'ente che questi ultimi intendono rilasciare;

nomina il Segretario Comunale e lo revoca per violazione dei doveri d'ufficio, con provvedimento motivato, previa deliberazione della Giunta;

- nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta, il Direttore Generale.

- promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nella forma di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con diverse iniziative per concludere accordi di programma;

emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune ;

conclude gli accordi di cui all'art.11 della L.241/90;

convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici comunali svolgano la loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli obiettivi espressi dalla Giunta;

- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;
- coordina nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti
- assegna gli alloggi di 6.R.P. sentita la Giunta;
- nomina: messi notificatori;
 - sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso gli enti, aziende ed istituzioni; in mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art/48 della L.8.6 - 90 n.142;
- nomina i responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal presente statuto e dal regolamento;

Quale titolare di attribuzioni di vigilanza:

- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove indagini e verifiche amministrative sulla attività del Comune ; può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso tutti gli uffici;
- collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni.

3. Quale titolare di attribuzioni organizzatorie:

fissa in relazione alle proposte elaborate dalla Giunta, gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e ne dispone la convocazione;

convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

esercita il potere di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge;

propone gli argomenti da trattare e dispone con atto formale o anche informale la convocazione della Giunta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun assessore e la presiede;

ha potere di delega parziale delle sue competenze e attribuzioni al Vicesindaco;

delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni ai singoli assessori;

4. Quale titolare di attribuzioni per i servizi statali:

esercita le funzioni e adotta provvedimenti espressamente indicati dalla legge.

TITOLO II

CAPO I

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 55

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento di suddivisione tra compiti di indirizzo di

controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario ed ai funzionari responsabili;

Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di imparzialità, professionalità e responsabilità;

L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi che deve essere uniformata ai seguenti principi:

organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì e anche per progetti/obiettivo e per programmi;

analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART. 56

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ordinamento strutturale del Comune si articola in settori che a loro volta si suddividono in uffici, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.

La pianta organica del personale prevede le dotazioni di personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili, professionali.

La ripartizione del personale fra i diversi settori viene stabilita in funzione delle attribuzioni e compiti agli stessi assegnati.

4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto a parametri di efficienza ed funzionalità, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura della organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previste dalla pianta organica del personale.

Ad ogni settore e procedimento amministrativo è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni e del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Ad ogni responsabile deve essere garantita l'autonomia funzionale ed organizzativa necessaria allo svolgimento del proprio compito.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

ABROGATO

ART. 57

PERSONALE

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
1. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto..
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:
struttura organizzativo — funzionale;
dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione del servizio;
stato giuridico del personale;
4. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possono far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente;
5. Lo svolgimento di attività lavorativa è autorizzato, secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente,

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

ART. 58 FUNZIONI DI DIREZIONE

Esercita funzioni di direzione il soggetto cui si demanda la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità di risultato nell'esercizio delle attività dell'Ente.

Le funzioni di direzione dell'Ente, secondo quanto previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, spettano al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Responsabili degli uffici e dei servizi. A tali figure va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, che devono essere adeguate ai risultati stessi.

La funzione di direzione comporta l'emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il proseguimento degli obiettivi dell'Ente a cui il personale interessato deve attenersi;

Per ogni servizio, attività, progetto e programma va individuato il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi ;

Al responsabile competono la complessiva conduzione dell'attività ed i poteri di controllo, iniziativa, impulso ed indirizzo;

ABROGATO

7 . La responsabilità di un settore comporta l'obbligo di verificare costantemente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi e agli uffici di competenza;, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale;

In conseguenza i predetti funzionari predispongono apposita relazione con la quale sottopongono, se necessario, le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore;

9.ABROGATO
10.ABROGATO

11. Le funzioni direttive possono essere conferite a personale con contratto a tempo determinato, secondo le modalità indicate dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 59 SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale svolge le funzioni determinate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.

E' nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali Provinciali, secondo le vigenti disposizioni in materia.

1. ABROGATO
2. ABROGATO
3. ABROGATO
4. ABROGATO
5. ABROGATO
6. ABROGATO
7. ABROGATO
8. ABROGATO
11. ABROGATO
12. ABROGATO

ART. 60 DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con le altre Amministrazioni, può nominare il Direttore Generale con funzioni di raccordo e coordinamento tra le strategie generali degli organi di governo dell'Ente e l'attività gestionale dei Responsabili degli uffici e dei servizi, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

2. L'incarico di Direttore Generale é attribuito dal Sindaco con le modalità e le finalità stabilite dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

L'incarico di Direttore Generale può essere attribuito dal Sindaco al Segretario Comunale.

ART. 61 VICE SEGRETARIO

1. Al fine di coadiuvare il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi, viene prevista la figura del viceSegretario.

2. Il viceSegretario sostituisce il Segretario Comunale in caso di assenza, impedimento o vacanza nei modi e nei termini previsti dalla vigente legislazione.

Espleta le funzioni di collaborazione ed ausilio del Segretario Comunale.

ABROGATO

ART. 62 DIREZIONE OPERATIVA

1. Il Sindaco istituisce la Direzione Operativa composta dal Direttore Generale che la presiede e la coordina, dal Segretario Comunale e dai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente dell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario Comunale e per i Responsabili degli uffici e dei servizi,

alla Direzione Operativa spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco (o suo delegato) ha diritto di partecipare alla Direzione Operativa ogni volta lo ritenga necessario in funzione del dovere di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.

ART. 63 INCARICHI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Per la copertura di posti di Responsabile dei servizi e degli uffici che richiedano alta specializzazione è possibile procedere mediante assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di cui sopra, prevedendone anche i casi di rinnovo o di revoca anticipata in relazione ai risultati raggiunti.

TITOLO III CAPO I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI ART. 64 OGGETTO DEI SERVIZI PUBBLICI

L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge;

I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

ART. 65 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Il Comune provvede alla gestione dei pubblici servizi attraverso le forme indicate dalla legge previa opportuna valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto;

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale pubblico-locale;

3. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio;

Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti;

ART. 66 GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche che non rendono opportuno la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale ;

Le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e la loro partecipazione economica dei servizi in economia sono disciplinati tramite regolamento del C.C.

ART. 67 LA CONCESSIONE A TERZI

La gestione dei servizi pubblici mediante concessione a terzi può avvenire quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

Il conferimento delle concessioni di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite in conformità da quanto previsto dalla legge e dal regolamento.

ART. 68 LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi;
1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale;
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore;
3. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, secondo il disposto del 1° comma dell'art. 54 del presente statuto.
Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali;
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti;
5. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali;
6. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

ART. 69 LE ISTITUZIONI



1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale;
 2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
 3. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore;
- L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri

di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti; Il Consiglio comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi; Il regolamento di cui al precedente quinto comma, determina, altresì, la dotazione organica di personale l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali;

Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità;

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione;

Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni;

ART. 70 LE SOCIETA' PER AZIONI

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti ;

Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove queste via abbiano interesse, alle Province e alle Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società;

Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale a norma dell'art.2458 del Codice Civile e tali nomine spettano al Sindaco, secondo il disposto del 1° comma dello art. 54 del presente Statuto;

Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare per raggiungere finalità di rilievo a favore della popolazione amministrata a società di capitali avente prevalente capitale pubblico locale.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI ART. 71 FORME ASSOCIATIVE E CONVENZIONI

Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse;

A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

ART. 72 CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province, approvando a maggioranza assoluta dei componenti: la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall' Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati; lo statuto del Consorzio;

Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

ART. 73 OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d' intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d' intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso;

Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma;

Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso: il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione;

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena decadenza;

Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista l'interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed il Consiglio Comunale, ed assicura la collaborazione dell'amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare

Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

ART. 74 UNIONE DEI COMUNI

In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del precedente art.71 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni può costituire, nella forma e con le finalità della legge, Unione dei Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

CAPO III**COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI****ART. 75
LO STATO**

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo;
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni delle stesse previste;
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

**ART. 76
LA REGIONE**

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale;

Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti ;

Il Comune, nell'attività programmatola di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

**ART. 77
LA PROVINCIA**

Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione;

Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione nella base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

**ART. 78
ASSEMBLEA DEI COMUNI**

Il comune, d'intesa con altri Comuni contermini può proporre od aderire, ai sensi di legge, all'istituzione dell'Assemblea dei Comuni;

L'Assemblea dei Comuni, concorre alla elaborazione e alla definizione della programmazione e della pianificazione provinciale e regionale;

Il Comune ha facoltà comunque di esprimere propri pareri;

4 . Il Comune attribuisce all' Assemblea dei Comuni il coordinamento e l'esercizio delle funzioni proprie o ad esse delegate, in particolare di quelle funzioni che, per un loro efficace esercizio, sia conveniente svolgere a un livello sovracomunale;

5. Le modalità di istituzione e gli organi che costituiscono l'Assemblea dei Comuni sono determinati dalla legge, ed in caso di vacanza di questa, da apposito atto costitutivo, determinante lo Statuto (o regolamento), approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE POPOLARE**ART. 79****LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE**

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.

ART. 80**INCENTIVAZIONE**

Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo della partecipazione alla amministrazione delle libere associazioni e degli organismi della partecipazione attraverso una costante attività di informazione da raggiungere mediante l'invio su richiesta, di atti e documenti, individuati dal regolamento, riguardanti le materie del settore in cui operano, consultazioni periodiche su materie o su proposte di atti del Consiglio, individuate e specificate dal regolamento, riguardanti il settore di attività di ciascun organismo o associazione, nonché forme di sostegno consistenti nella messa a disposizione di strutture o mezzi per le attività di istituto, le cui modalità d'uso sono regolate da convenzioni, i cui contenuti di massima sono individuati dal regolamento.

CAPO I**ORGANISMI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE****ART. 81****LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituiti è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento;

Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune in relazione alla loro rappresentatività sul territorio, con riferimento al numero dei soci, in rapporto al campo di intervento, alla loro organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza, all'assenza di scopo di lucro ed al tempo minimo di esistenza;

3. La Giunta registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata dallo Statuto o dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro subordinata alla determinazione con atto del Consiglio Comunale, dei criteri di assegnazione;

il regolamento stabilisce le forme di pubblicità, dei criteri generali e dei singoli provvedimenti di assegnazione.

ART. 82**ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'ente, la rappresentazione degli interessi collettivi;

L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione colte mediante un'attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione;

3. In particolare il Comune promuove gli organismi associativi come referenti dell'Amministrazione comunale, nelle frazioni e nei quartieri, per i settori dell'attività comunale rivolta ai giovani alla popolazione anziana, ai minori, agli handicappati, agli emigrati, alle problematiche ambientali, alla tutela della natura, alla promozione di attività culturali, scolastiche nonché alla tutela dei consumatori e degli utenti dei Servizi;

La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parti di esso, o in Comuni limitrofi, o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonché la presenza di competenze specifiche di forze culturali

sociali presenti nel territorio momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori;

Al regolamento viene rimandata la determinazione sui Meccanismi e le modalità delle nomine, sulle norme per il funzionamento degli organi ed il finanziamento delle spese. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

6. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

ART. 83

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione hanno la possibilità di avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti amministrativi, secondo le modalità previste dal capo III Legge 7.8.9 0' n.241;

2. Gli organi elettivi competenti in merito hanno l'obbligo di pronunciarsi secondo modalità e termini fissati da norme regolamentari.

ART. 84

ISTANZE

Le istanze consistono in interrogazioni presentate per iscritto al Sindaco per sapere se un fatto sia vero o meno e se si sia preso o si stia per prendere qualche risoluzione intorno ad un determinato affare;

Possono essere presentate da soggetti singoli o da Associazioni, Comitati o soggetti collettivi in genere;

Qualunque istanza deve essere regolarmente sottoscritta dall'istante o dagli istanti.

La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile del procedimento, a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART. 85

PETIZIONI

1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e/o ad attivare l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva e devono contenere chiara l'indicazione del "petitum" che deve essere, ovviamente, di pertinenza comunale;

2. Le petizioni debbono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge, a pena di inammissibilità, da almeno l'1% dei residenti nel Comune da almeno un anno dalla presentazione delle petizioni ed età non inferiore ad anni 18;

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, ha l'obbligo di pronunciarsi sull'ammissibilità o meno della petizione;

In caso di accoglimento della petizione, la risposta dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti conseguenti;

Se le petizioni sono sottoscritte da un numero particolarmente elevato di cittadini, pari ad almeno il 3 % dei residenti nel Comune da almeno un anno, dalla presentazione delle petizioni, ed età non inferiore ad anni 18, e qualora si tratti di questioni di notevole rilevanza per la collettività locale, le stesse dovranno essere inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale;

In ordine all'esistenza o meno del requisito della notevole rilevanza per la collettività locale, dovrà pronunciarsi il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale ;

Le petizioni non rientranti nella gestione amministrativa ordinaria e che comportano decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione, alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale, sono comunicate, a cura dell'Ufficio o del Servizio assegnatario per l'istruttoria, al Segretario Comunale perché vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze.

In questo caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche essere sentito il

Rappresentante dei firmatari.

8. Tra l'Amministrazione Comunale ed i sottoscrittori della petizione si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto dell'eventuale provvedimento per cui è stata promossa la petizione stessa.

ART. 86 - PROPOSTE

Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali;

Sono presentate al Sindaco, per iscritto, in forma esclusivamente collettiva, e debbono essere sottoscritte, con firme autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità, da almeno il 3% dei residenti nel Comune da almeno un anno, dalla presentazione delle proposte, ed età non inferiore ad anni 18. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni;

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale, ha l'obbligo di pronunciarsi sull'ammissibilità della medesima;

L'eventuale mancato accoglimento della proposta dovrà essere formalizzato con regolare atto deliberativo, in cui dovranno essere adeguatamente rappresentate e motivate le

argomentazioni contrarie;

In caso di suo accoglimento, invece, la risposta dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti conseguenti ;

Se le proposte sono sottoscritte da un numero particolarmente elevato di elettori, pari ad almeno il 5% dei residenti nel Comune da almeno un anno dalla presentazione delle proposte, ed età non inferiore ad anni 18 e qualora si tratti di questioni di notevole rilevanza per la collettività locale, le stesse dovranno essere inserite nell'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale;

In ordine all'esistenza o meno del requisito della notevole rilevanza per la collettività locale, dovrà pronunciarsi il Sindaco, sentito il parere della Giunta Comunale;

8. Le proposte non rientranti nella gestione amministrativa ordinaria e che comportano decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione, alla luce degli orientamenti espressi dal Consiglio Comunale, sono comunicate, a cura dell'ufficio o del Servizio assegnatario per l'istruttoria al Segretario Comunale perché vengano iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, a seconda delle rispettive competenze;

Una volta ammessa la proposta ovvero accertata l'iscrizione della stessa all'ordine del giorno dei competenti organi consiliari, il Sindaco provvede a trasmetterla al Segretario Comunale ed ai Responsabili dei Servizi, per essere corredata dei prescritti pareri e dell'eventuale attestazione di copertura finanziaria della spesa;

10. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa la proposta.

ART. 87

DISCIPLINA DELLE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Con apposito Regolamento Comunale dovrà essere disciplinata la materia relativa alle procedure delle istanze, delle petizioni e delle proposte, per quanto non previsto dal presente Statuto;

ART. 88

REFERENDUM CONSULTIVO

Il Referendum Consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà, che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa;

Il Referendum Consultivo è indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 10% dei residenti nel Comune da almeno un anno dalla presentazione della richiesta, ed età non inferiore ad anni 18;

Hanno diritto di partecipare alla consultazione referendaria gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

ART. 89 - MATERIE ESCLUSE

1. Non possono essere oggetto di Referendum le seguenti materie:

revisione dello statuto del Comune, e di quelli di Aziende Speciali;

tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

designazione e nomine di rappresentanti comunali;

attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dalla applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali (bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmati che, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);

Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un uguale oggetto già sottoposto a referendum, se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente consultazione;

Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

ART. 90 - DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Per la raccolta delle firme, i promotori ed il Comitato Promotore in numero non inferiore a dieci, devono produrre al Segretario Comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario, per la predisposizione del quale possono richiedere al Segretario stesso di avvalersi della consulenza degli Uffici Comunali;

La Segreteria Comunale dovrà inviare le richieste pervenute, entro cinque giorni dal loro ricevimento all'apposita Commissione tecnica all'uopo costituita;

La Commissione è così composta

- Segretario Comunale;

Responsabile ufficio Elettorale Comunale;

Un magistrato, anche a riposo, designato dal Presidente del Tribunale;

Difensore Civico;

Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle materie consentite ed alla regolarità della presentazione della proposta e delle relative sottoscrizioni, dalla Commissione Tecnica;

Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale;

In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono presentare controdeduzioni alla Commissione Tecnica, la quale dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi, assumendo la propria decisione definitiva;

La raccolta delle firme dovrà concludersi entro due mesi dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità;

Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del Referendum;

Il Sindaco avrà un mese di tempo, decorrente dalla data di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni, fatta esclusione per i mesi di LUGLIO e AGOSTO;

Le operazioni di voto dovranno svolgersi in un solo giorno ed il giorno successivo dovranno essere eseguite le operazioni di proclamazione dei risultati;

Dovrà, inoltre, trascorrere almeno un mese di tempo tra le altre operazioni di voto ed i Referendum locali, intendendosi quest'ultimi automaticamente posticipati rispetto alle predette operazioni di voto;

Non potranno essere tenuti più di tre Referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre Referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alla richiesta;

Le modalità relative alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla presentazione dell'istanza di Referendum, al deposito dei quesiti, allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla eventuale fornitura di una "carta elettorale" agli aventi titolo, nonché la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed operativa, dovranno essere oggetto di apposito Regolamento Comunale.

ART. 91 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Qualora un atto non sia stato ancora eseguito ovvero si tratti di atto ad esecuzione continuata, frazionata o differita, l'indizione del Referendum Consultivo ha efficacia sospensiva del provvedimento in relazione al quale si effettua la consultazione;

2. La proposta referendaria si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

3. L'esito del Referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del Referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione; Anche se l'esito del Referendum è negativo, la Giunta Comunale ha egualmente la facoltà di proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto alla consultazione referendaria;

Il mancato recepimento, totale o parziale, delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

Previo parere della Commissione Tecnica, il Consiglio Comunale può procedere alla revoca od alla sospensione del Referendum, nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia oppure qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori o di accordo degli stessi;

Analogha facoltà potrà essere esercitata, qualora siano in corso le procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 92 - COMITATO PROMOTORE

1. Il Comitato Promotore, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria ed ha legittimazione alla procedura di cui all'art.90 comma 6;

2. Ha diritto di essere sentito dalla commissione tecnica prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum;

Al comitato promotore si intendono attribuire in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

ART. 93 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. L'Amministrazione Comunale può disporre consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materie, di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività;

2. Tali forme di consultazione possono essere estese all'intera popolazione o a parte o a categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione;

Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani non ancora elettori purché abbiano compiuto 15 anni;

La proposta di iniziativa spetta agli organi elettivi, collegiali, in base alle relative competenze, attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo, o al Sindaco con sua determinazione;

La consultazione avviene con le forme e le modalità e gli strumenti più vari di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, documenti con richiesta di suggerimenti e pareri ed agevolati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;

Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziate, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione;

Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia e prende le decisioni conseguenti;

Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE; AZIONE POPOLARE**ART.94 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

1. Tutti gli atti del Comune e degli Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del presidente degli Enti ed Aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti o di imprese, ovvero siano di pregiudizio agli interessi del Comune e degli Enti ed Aziende dipendenti;
2. Il Regolamento disciplina la pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti, individuando le forme di comunicazione più idonee.

ART. 95 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal Regolamento, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

L'Amministrazione Comunale garantisce altresì ai cittadini, nelle forme previste dal Regolamento il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorché si riferiscano ad attività poste in essere dalle U.S.L. , Aziende Municipalizzate o altri Enti cui essa partecipa ;

Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere in generale alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed Aziende dipendenti.

ART. 96 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi aventi contenuto generale indicati in apposito Regolamento e secondo le modalità dallo stesso stabilite;

Il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi è assicurato a chiunque sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante;

L'esame degli atti e documenti è gratuito. Il diritto di rilascio degli atti o documenti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, fatte salve le disposizioni in materia di bollo.

ART. 97 - AZIONE POPOLARE

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore del Comune la facoltà di far valere, davanti alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune; nel caso in cui venga intrapresa l'azione, la Giunta avutane notizia delibera l'eventuale costituzione nel giudizio, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni per l'integrazione nel contraddittorio, sulla base anche dell'ordine emanato dal giudice e verificato il pregiudizio di un interesse legittimo del Comune;

Con atto deliberativo opportunamente motivato, la Giunta, quando non se ne ravvisano le condizioni, farà constatare l'eventuale rinuncia in contraddittorio;

4. Le spese di giudizio sono, in caso di soccombenza, a carico di chi ha promosso l'azione, ivi incluse quelle sostenute dal Comune.

CAPO III - DIFENSORE CIVICO**ART. 98 – ISTITUZIONE**

1. E' istituito l' Ufficio del Difensore Civico per l'esercizio delle funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.

ART.99 - ELEZIONE

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, di provata esperienza, moralità e professionalità, idonee ad assicurare l'imparzialità, probità, indipendenza e competenza giuridico amministrativa; L'elezione del Difensore Civico viene iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale successiva a quella di elezione della Giunta.

ART. 100 – REQUISITI

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico:

- chi si trovi in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i ministri di culto, gli amministratori di Enti o Aziende dipendenti dal Comune;

gli amministratori ed i dipendenti di Enti od Imprese che abbiano rapporti contrattuali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con il Comune.

ART. 101 - DURATA IN CARICA, DECADENZA, REVOCA

1. Il difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore;

2. Può essere rieletto una sola volta, nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva;

3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate nel precedente articolo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio;

Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con delibera motivata dal Consiglio a maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 102 - FUNZIONI

Il Difensore Civico, esercitando le proprie funzioni con piena autonomia ed indipendenza, interviene per propria iniziativa o su richiesta di cittadini singoli od associati, presso il Comune per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano emanati tempestivamente e correttamente, segnalando eventuali abusi, carenze, ritardi o disfunzioni. Nei casi previsti dalla Legge, che ne stabilisce anche i termini e le modalità, il Difensore Civico provvede al controllo di legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei limiti delle illegittimità denunciate da 1/5 dei consiglieri comunali entro dieci giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

A tal fine può :

convocare il responsabile del servizio interessato per richiedere notizie, documenti, chiarimenti ed informazioni;
 accedere agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto;
 invitare il responsabile del procedimento ad eliminare le eventuali irregolarità o vizi di procedura entro termini prestabiliti;
 richiede il riesame degli atti e provvedimenti per i quali, nonostante gli inviti di cui sopra, permangono vizi procedurali od irregolarità;

Il mancato accoglimento delle segnalazioni del Difensore Civico dovrà essere adeguatamente motivato, con inserimento delle motivazioni nel provvedimento medesimo;

Il funzionario che ritardi od impedisca l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti;

Prima di assumere le funzioni, il Difensore Civico giura nelle mani del Sindaco di adempiere fedelmente e nel migliore dei modi, al mandato ricevuto, nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

ART. 103 - RAPPORTO ORGANI DELIBERATIVI

Il Difensore Civico entro il mese di Gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale, oltre a segnalare le eventuali disfunzioni riscontrate, si formulano proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

Oltre alla relazione di cui al precedente comma, il Difensore Civico dovrà relazionare dettagliatamente alla Giunta su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità negligenze da parte degli uffici.

ART. 104 - SEDE E MEZZI

L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa Comunale; Nell'esercizio delle funzioni egli si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione della Giunta

TITOLO V - CONTABILITA' E CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO

CAPO I - BILANCIO ED ORDINAMENTO CONTABILE

ART. 105 - PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti per la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e quant'altro previsto dalla legge. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

ART. 106 - FINANZA LOCALE

Il Comune, nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili;

Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita;

Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. Possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione;

Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento;

L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi obbedisce alla tendenza del pareggio economico, tenuto conto dell'importanza sociale del servizio.

ART. 107 - BILANCIO DI PREVISIONE

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;

Il bilancio annuale e quello pluriennale di previsione, sono predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi;

Il Consiglio Comunale nei termini previsti dalla legge delibera il Bilancio con la presenza di almeno la metà dei membri, anche in 2° convocazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integralità e del pareggio economico e finanziario;

4. Le aziende speciali e le istituzioni deliberano il bilancio di previsione prima della presentazione del bilancio comunale.

ART. 108 - PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta Municipale propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione;

Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa;

Il programma viene di norma aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati

ART. 109 - ORDINAMENTO CONTABILE

1. L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel Bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità

CAPO II - CONTROLLO ECONOMICO E REVISIONE

ART.110 - CONTROLLO ECONOMICO DELLE GESTIONI

Il Comune attua il controllo della gestione al fine di accertare che la stessa, oltre che alle norme di legge, corrisponda al pubblico interesse da attuarsi secondo le norme del regolamento con lo scopo di assicurare un maggior livello di efficienza nell'impiego delle risorse e di erogare servizi e prestazioni più rispondenti alle caratteristiche della comunità amministrata;

Tale controllo individua, per centri di responsabilità o centri di costo dell'attività comunale, i relativi indicatori di risultato, effettuandone la valutazione costi/benefici.

I risultati di gestione sono rilevati mediante di contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprende il conto del Bilancio e quello del Patrimonio;
Il Conto Consuntivo è presentato e deliberato nei termini previsti dalle legge;
Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta Comunale nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei e garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte delle Giunta e degli Uffici;

ART. 112 -APPALTI E CONTRATI

All'appalto di lavori, forniture di beni e servizi, acquisti vendite, permute, locazioni ed affitti, il Comune provvede con l'osservanza delle procedure stabilite da 11a legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti;

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, con la quale vengono indicati il fine, l'oggetto, la forma e le clausole del contratto stesso, nonché le modalità di scelta del contraente.

ART. 113

COLLEGIO DEI REVISORI – ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori dei conti scelti:
uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri;
e) uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti il quale funge da presidente;

Non sono eleggibili coloro che rientrano nei casi previsti dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile;

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza rispetto ai loro obblighi istituzionali e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio. Gli stessi incorrono nella decadenza ove non partecipino durante l'anno solare, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.

ART. 114

COLLEGIO DEI REVISORI – ATRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria;
Il Collegio dei revisori, i cui singoli componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo; in tale relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne debbono riferire immediatamente al Consiglio;

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi di norma almeno una volta al mese; delle riunioni deve redigersi processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti;

Le decisioni del Collegio dei revisori vengono prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso;

6. Si rinvia al Regolamento di Contabilità per quanto non previsto nel presente articolato.

ART. 115 COLLEGIO DEI REVISORI – ALTRE FUNZIONI

1. Anche fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo, il Collegio dei Revisori, nell'espletamento della funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale demandatogli dalla legge, redige ed inoltra al Sindaco proposte, pareri, memorie, relazioni allorché il Collegio stesso lo ritenga opportuno. Gli atti di cui sopra, se di competenza, sono comunicati al Consiglio nella seduta successiva, affinché egli possa assumere le determinazioni del caso. A tali sedute vengono invitati ad intervenire i revisori, i quali possono fornire ulteriori ragguagli e delucidazioni.

TITOLO VI - CONTROLLO SUGLI ATTI

ART. 116 CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. La legge determina sistema, modalità e organi di controllo preventivo di legittimità degli atti dell'Amministrazione.

ART. 117 LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA

1. La legge determina competenze, procedimento e termini per l'esercizio della potestà surrogatoria in caso di omissione o ritardo da parte degli Amministratori nel compimento di atti obbligatori.

ART. 118 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVA DELLE DELIBERAZIONI

Il regime di pubblicità e di esecutività delle deliberazioni degli organi comunali è determinato dalla legge.

ART. 119 PARERI OBBLIGATORI

1. Il termine di formulazione dei pareri di cui all'art.50 L.142/90 è previsto dalla legge che determina, altresì, gli effetti dell'ipotesi di intempestività degli stessi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 120

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

Il Consiglio delibera i regolamenti previsti dallo Statuto nel termine di mesi 18 dalla approvazione dello stesso;

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi, limitatamente alle materie dagli stessi disciplinate, in quanto compatibili, le norme vigenti anteriormente all' entrata in vigore dello Statuto.

ART. 121

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.